

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA
NAVARM

Divisione Contratti

Repert n°

20343

In data

31 LUG. 2015

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N° 80213470588)

CIG 6210968CEC

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e l'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) costituita fra il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (DIMA) dell'Università la Sapienza di Roma (Mandataria) e FINCANTIERI S.p.A. di Genova (Mandante) con atto a rogito della Dott.ssa Maria Raffaella D'ETTORE - Notaio in Roma, Repertorio n° 9160, in data 29/07/2015, ai sensi dell'Articolo 37 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n°163) con sede legale in Roma, per l'esecuzione delle attività connesse al progetto denominato "Far Seas" per l'aumento dell'autonomia dei sottomarini con Air Independent Propulsion (AIP) a celle a combustibile, per l'importo complessivo di €

T/1472

Handwritten signatures:
1. *ETTORE*
2. *Quaranta*
3. *Quaranta*

1.406.163,78 (Euro un milione quattrocento sessantasei mila-
cento sessantatre/78) di cui € 703.081,89 (Euro
settecentotremila ottantuno/89), pari al 50%
dell'importo complessivo, a carico della
Amministrazione Difesa (A.D.).

L'anno duemilaquindici, il giorno TRENTUNO del
mese di LUGLIO in Roma, in una sala del
Ministero della Difesa - (NAVARM) - (codice fiscale
n°80213470588).

Innanzi a me, dott.ssa Livia MANISCALCO, Ufficiale
Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM)
autorizzato a ricevere gli atti di interesse
dell'Amministrazione della Difesa, non assistito
dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47
della legge 16/02/1913, n°89, come modificato dalla
legge del 28/11/2005, n°246.

SONO COMPARSI

- la dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel
Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza
dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal
decreto della Direzione degli Armamenti Navali del
23 gennaio 2012, registrato alla Corte dei Conti in
data 12 marzo 2013;

e per l'altra parte, che nel corso del presente
contratto sarà chiamata "ATS",

- il Prof. Giorgio GRAZIANI nato a Roma il 20/07/1957, in qualità di legale Rappresentante e Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale dell'Università La Sapienza di Roma, (Mandataria) - con sede legale in Roma, - Piazzale Aldo Moro n°5 (codice fiscale n°80209930587), come risulta dal decreto di nomina n°3804/2013.

Da tale documento, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la ATS stessa.

Detti componenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

- a seguito della determinazione a contrarre n°12 del 02.04.2015, è stata inviata richiesta di offerta alla ATS in data 09.04.2015 ;
- la ATS ha presentato offerta in data 15.05.2015 ed ha sottoscritto il "Patto di integrità" allegato al contratto;
- una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;

- i nuovi prezzi sono stati sottoposti all'accettazione della ATS in data 16.06.2015;

- in data 19.06.2015 la ATS ha accettato il prezzo di € 1.406.163,78 (Euro unmilionequattrocentoseimilacentosessantatre/78) di cui € 703.081,89 (Euro settecentotremilaottantuno/89), pari al 50% dell'importo complessivo, a carico della Amministrazione Difesa.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni fissate nel regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa D.P.R. 15 novembre 2012, n°236, che, benché non allegato al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituisce parte integrante.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della 3^Divisione.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà indicato dal RUP successivamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)



La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

4.1 L'ATS si impegna a fornire le prestazioni ed i documenti di cui alle specifica tecnica in allegato 1 che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale si allega.

In relazione alle attività oggetto del presente contratto, valutata l'assenza di interferenze, e la conseguente assenza dei costi connessi, le parti ritengono di non dover procedere alla elaborazione del DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

È fatto obbligo alla ATS di redigere un DUVRI da sottoporre per la preventiva accettazione all'Amministrazione, in tutti i casi in cui personale appartenente alla Direzione degli Armamenti Navali debba svolgere attività a qualsiasi titolo presso gli stabilimenti/strutture della ATS stessa. Resta salva la previsione di non applicazione di tale obbligo nei casi enunciati dall'art. 26, comma 3 bis del d.lgs. 81 del 2008.



In ogni caso la ATS informerà il personale in visita sul protocollo da eseguire in caso di emergenza, sugli eventuali dispositivi di protezione individuale che saranno forniti durante la visita e sulle norme di comportamento da seguire durante la permanenza del personale presso i propri stabilimenti.

ARTICOLO 5 (PREZZO)

L'importo complessivo della fornitura (o delle prestazioni) è di € 1.406.163,78 (Euro unmilionequattrocentoseimilacentosessantatre/78), di cui l'A.D. finanzierà il 50%, per un importo pari ad € 703.081,89 (Euro settecentotremilaottantuno/78) oltre IVA al 22% per un importo pari ad € 154.678,01.

I costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla ATS sono pari ad € 4.432,14.

L'importo dovuto dall'AD viene così suddiviso:

Lotto n°1: € 108.222,15 (euro centottomila-
duecentoventidue/15) oltre IVA al 22% per un
importo pari ad € 23.808,87.

Lotto n°2:

Sublotto 2.1: € 85.218,19 (euro ottantacinquemila
duecentodiciotto/19) oltre IVA al 22% per un
importo pari ad € 18.748,00;

Sublotto 2.2: € 228.927,15 (euro duecentoventottomilanovecentoventisette/15) oltre IVA al 22% per un importo pari ad € 50.363,97;

Sublotto 2.3: € 280.714,40 (euro duecentottantamilasettecentoquattordici/40) oltre IVA al 22% per un importo pari ad € 61.757,17.

Per gli enti costituenti l'ATS le quote da pagare a carico dell'AD sono così suddivise:

Per il DIMA:

Lotto n°1: € 104.274,55 (euro centoquattromila duecentosettantaquattro/55) oltre IVA al 22% per un importo pari ad € 22.940,40.

Lotto n°2:



Sublotto 2.1: € 23.577,00 (euro ventitremila cinquecentosettantasette/00) oltre IVA al 22% per un importo pari ad € 5.186,94;

Sublotto 2.2: € 75.600,40 (euro settantacinquemila seicento/40) oltre IVA al 22% per un importo pari ad € 16.632,09;

Sublotto 2.3: € 86.790,50 (euro ottantaseimila settecentonovanta/50) oltre IVA al 22% per un importo pari ad € 19.093,91.

Per FINCANTIERI:

Lotto n°1: € 3.947,60 (euro tremilanovecento quarantasette/20) oltre IVA al 22% per un importo



pari ad € 868,47;

Lotto n°2:

Sublotto 2.1: € 61.641,19 (euro sessantunomila-seicentoquarantuno/19) oltre IVA al 22% per un importo pari ad € 13.561,06;

Sublotto 2.2: € 153.326,75 (euro centocinquantatre-milatrecentoventisei/75) oltre IVA al 22% per un importo pari ad € 33.731,89;

Sublotto 2.3: € 193.923,90 (euro centonovantatre-milanovecentoventitre/90) oltre IVA al 22% per un importo pari ad € 42.663,26.

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

La ATS dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente

percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla ATS a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificate all'art. 123 del D.P.R. 207 del 2010, la ATS ha presentato la fideiussione bancaria n°460011552401 di € 70.308,19 (Euro settantamilatrecentotto/19), rilasciata dalla UNICREDIT S.p.A. con sede in Roma - Via A. Specchi n°16, in data 31/07/2015, pari al 10% dell'importo a carico dell'A.D..

Resta ferma la facoltà di cui al comma 4 del citato art. 123.

La predetta fideiussione bancaria sarà svincolata proporzionalmente per singolo lotto/sublotto, con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n°163/2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del

Gravio
Gravio
Gravio

saldo.

**ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO
ALLA VERIFICA DI CONFORMITA')**

8.1 Le prestazioni di cui all'articolo 4 del presente contratto saranno oggetto di comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità, entro i seguenti termini:

Lotto 1: giorni solari 365;

Lotto 2:

Sublotto 2.1: giorni solari 180;

Sublotto 2.2: giorni solari 275;

Sublotto 2.3: giorni solari 680.

Per il **Lotto 1** e per i **sublotti 2.1 e 2.3** i termini suindicati decorreranno dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della ATS, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale.

Per il **sublotto 2.2** il termine suindicato decorrerà dal novantesimo giorno successivo a quello di ricezione, da parte della ATS, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale.

Qualora, per motivi dovuti a cause di forza

maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

La comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità, ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 15 novembre 2012 n°236, dovrà essere inviata al Direttore dell'esecuzione e al RUP, se soggetto diverso dal primo.

8.2 La comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità, dovrà espressamente contenere la dichiarazione che:

a) il lotto/sublotto risponde alle condizioni tecniche contrattuali ed ha superato il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

Tale comunicazione dovrà inoltre essere corredata dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico, Articolo 1, para 2, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui allo Allegato Tecnico Articolo 2.

8.2.1 Le prove di verifica di conformità saranno



condotte secondo quanto previsto nella specifica tecnica contrattuale in Allegato 1 al presente contratto.

8.2.2 Sulla base di quanto rilevato, la Commissione o il soggetto che procede alle prove di verifica di conformità indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero, qualora sul bene che è stato oggetto della prestazione vengano comunque riscontrati difetti di lieve entità, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore alla metà del termine inizialmente previsto, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto. Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione.

Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

8.3. Gli esiti delle prove di verifica di conformità, dovranno essere opportunamente verbalizzati ed inoltrati alla ATS ,al Direttore dell'esecuzione, al RUP, se soggetto diverso dal primo, e alla Divisione tecnica competente.

8.4 La verifica di conformità dovrà concludersi

entro il termine di 30 giorni solari decorrenti dalla data del rilascio del verbale di accettazione delle prestazioni contrattuali.

Detta verifica sarà condotta, sulla base dei documenti indicati all'art. 315 del D.P.R. 207 del 2010, ed in particolare sulla base degli esiti delle prove di verifica condotte e dei documenti contabili.


8.4.1. La verifica di conformità sarà condotta, sulla base dei documenti indicati all'art. 315 del D.P.R. 207 del 2010, ed in particolare sulla base degli esiti delle verifiche tecniche condotte e dei documenti contabili.

8.5. Il certificato di verifica di conformità contiene gli elementi menzionati nell'art. 322 del D.P.R. 207/2010, con le precisazioni di cui al comma 2.

Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, deve essere confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione alla ATS secondo quanto previsto dall'art. 323 del D.P.R. 207/2010.

8.6. Le operazioni necessarie alle prove di



verifica di conformità sono svolte a spese della ATS. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, il Direttore dell'esecuzione dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla ATS stessa.

8.7. Tutte le comunicazioni da parte della ATS, soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante una delle seguenti modalità:

a) Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: navarm@postacert.difesa.it;

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;

c) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa.

ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)

9.1. Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163 del 2006, è consentito il subappalto limitatamente alle attività di fornitura del dimostratore della batteria e alle attività di studio ad esso connesse.

Almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al contratto di subappalto, la Società dovrà presentare alla Divisione tecnica competente apposita istanza contenente:

- 1) il contratto di subappalto;
- 2) la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata;
- 3) una dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n°163 del 2006;
- 4) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di Raggruppamento Temporaneo, Società o Consorzio;
- 5) una dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del d.lgs.159/2011, e



successive modificazioni.

Dal contratto di subappalto dovrà risultare, a pena di nullità, che il subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n°136 e successive modificazioni e integrazioni; tale obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture di cui all'oggetto contrattuale, e anche nel caso in cui tali subcontratti non configurino un subappalto, la relativa comunicazione dovrà pervenire al responsabile unico del procedimento.

Dal contratto di subappalto dovrà risultare, inoltre, che l'affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal contratto, con ribasso non superiore al 20% e corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dalla Società subappaltante, rispettando gli obblighi previsti dall'articolo 118 del d. Lgs 163 del 2006.

9.2. I materiali e le prestazioni da fornire in base al presente contratto dovranno essere, rispettivamente, costruiti ed espletate dalla Società contraente salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall'Amministrazione.

Nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque solo la ATS contraente.

ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

10.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla ATS contraente.

10.2. L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità

Offici
Quain
Atorobolo

delle prestazioni eseguite.

- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. In questo caso eventuali proposte di varianti o modifiche tecniche ai componenti saranno proposte al responsabile del procedimento.

Le suddette variazioni richieste dall'A.D. in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte della ATS, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

- qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un Atto Aggiuntivo al contratto principale, previa acquisizione del consenso della ATS contraente.

10.3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'A.D., le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla

migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal responsabile del procedimento.

10.4 Ai sensi dell'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012, in caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche, il contratto può essere risolto e alla ATS è riconosciuto mediante verbale il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile; in caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, la ATS ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte della ATS stessa.

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

Qualora la ATS, per cause ad essa non imputabili,

Stefano
Scrinari
Stefano

non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del responsabile unico del procedimento, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207 del 2010, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, in relazione alle quali debba procedersi alla redazione di varianti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 311, comma 2, lettera c), del medesimo D.P.R. non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità precisate ai commi 4 e 5 del citato articolo 308.

Al di fuori dei casi precedenti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. 207/2010, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'Art. 106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione, determinando il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto e nel caso in cui sia dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo

Greine

Kawinkel

di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, la ATS può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi allo scioglimento, corrisponderà alla ATS i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla ATS di alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)

13.1 In caso di risoluzione del contratto per provvedimenti di condanna o sentenze definitive comminati a carico della ATS o dei propri rappresentanti, ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, si applicano gli articoli 135,136,138,139 e 140 del D.Lgs 163 del 2006, ove applicabili.

13.2 L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e

del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dalla ATS, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dalla ATS restano acquisiti dall'Amministrazione.

ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La ATS assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati dai terzi per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso la ATS deve essere invitata ai controlli e deve essere redatto

Offa

Storia

Storico

apposito verbale. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo la ATS dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

La ATS, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il piano di controllo di qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della ATS di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art 102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 12 aprile 2006,

n°163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

- l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato alla 12^Divisione di NAVARM;

- il credito ceduto deve espressamente riferirsi all'intero importo del contratto o al valore di uno o più lotti.

Non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.Lgs n°163/2006.

ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)

17.1. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata.

La Mandataria e la Mandante dell' ATS provvederanno all'emissione delle fatture elettroniche intestate

Scavia - GFL
Stavinda

alla 12^Divisione di NAVARM. Dette fatture dovranno essere inoltrate secondo le modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

Il DEC provvederà ad inviare tempestivamente alla 12^Divisione e al RUP per conoscenza, in formato elettronico, un dossier completo costituito da certificato di verifica di conformità comprensivo di verbale di consegna, documenti di assunzione in carico di inventario ed altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito.

17.2. Il pagamento avverrà nel modo seguente:

100% (cento per cento) dell'importo del lotto/sublotto, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n°231 del 2002 e successive modifiche, le parti concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla 12^Divisione di NAVARM, entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dall'emissione del certificato di verifica di conformità corredato dei documenti

prescritti o dalla ricezione delle relative fatture, se ad esso successive.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del citato decreto legislativo. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

ARTICOLO 18 (PENALITÀ)

18.1. Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente articolo 8 saranno, nell'ambito di ciascun lotto/sublotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la ATS incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini sarà sottoposta alla penalità giornaliera pari all'1 per mille dell'importo del lotto, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto cui l'inadempienza si riferisce.

18.2. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

18.3. L'eventuale domanda della ATS per ottenere la

FFU

Luino

Alfonso

disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione via posta elettronica certificata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al RUP, il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZI)

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 20 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136, e successive modificazioni ed integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sui conti correnti bancari dedicati: n°14557 - intestato al nome della Mandataria DIMA, presso "UNICREDIT Banca di Roma " - Agenzia Università Sapienza Roma - Piazzale Aldo Moro n°5 - 00185 Roma, IBAN:

IT17P0200805227000400014557 e la persona delegata ad operare su di esso è la Signora:

Cinzia DI FLORIO codice fiscale: DFLENZ67A68E6321;
intestato al nome della Mandante FINCANTIERI S.p.A.: - IBAN: IT14M0200805351000004791201, presso la Banca UNICREDIT S.p.A.- Via Alessandro Specchi n°16 - 00186 Roma, e le persone delegate ad operare su di esso sono i Signori:

Umberto BALDI codice fiscale: BLDMRT72H04H501S;

Rocco Emanuele BENNICI codice fiscale:
BNNRCM76S18F205P;

Piero BOICO codice fiscale: BCOPRI59B12L424Z;

Giuseppe BONO codice fiscale: BNOGPP44C23G728P;

Paola BULGARINI codice fiscale: BLGPLA60B66H501X;

Marco CATELLO codice fiscale: CTLMRC64M16Z107P;

Andrea Paolo COLOMBO codice fiscale:
CLMNRP64P15E514D;

Giuseppe DADO codice fiscale: DDAGPP69P03G888R;



Umberto MAZZOLENI codice fiscale: MZZMRT65H03L483C;

Manlio NICCOLAI codice fiscale: NCCMNL65T31A794M;

Cristiano PASANISI codice fiscale:
PSNCST79E18H501T.

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla ATS.

Essa dichiara di esonerare l'Amministrazione della



difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

La ATS assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n°136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

Non è prevista garanzia sulle prestazioni oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 22.bis (PROPRIETA' DEL PROGETTO E REDEVANCES)

La proprietà del progetto rimane esclusivamente della ATS.

Qualora, tuttavia, nel periodo di 7300 giorni solari decorrenti dalla data di approvazione del presente contratto nei modi di legge, la ATS dovesse stipulare contratti per la costruzione e

fornitura a terzi di prestazioni direttamente derivate dal progetto oggetto del presente contratto, essa sarà obbligata a riconoscere delle "Redevances" a favore dell'Amministrazione Difesa, consistenti in una parte (calcolata in percentuale) del prezzo fatturato per la fornitura delle prestazioni.

L'ammontare delle Redevances potrà variare, in relazione/proporzione alla parte del progetto utilizzata ed attuata, a partire da un massimo del 5% del valore contrattuale di riferimento quando le prestazioni fornite a terzi siano identiche a quelle oggetto del presente contratto.

La valutazione tecnica sul progetto, al fine di stabilire quale e quanta parte ne sia stata utilizzata per effettuare le forniture a terzi, sarà effettuata dall'Amministrazione Difesa in contraddittorio con la ATS e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

La ATS assume l'obbligo, per il periodo sopra indicato, di chiedere all'Amministrazione Difesa la preventiva autorizzazione allo svolgimento di trattative con terzi per la fornitura di prestazioni/componenti identici o derivati da quelli oggetto del presente contratto.

FFU

Rein

Amiscolco

Tale autorizzazione potrà essere rilasciata dall'Amministrazione Difesa, subordinatamente all'impegno e alla possibilità, da parte della ATS, di mantenere gli obblighi programmati derivanti dal presente contratto.

La ATS ha l'obbligo di notificare al Ministero della Difesa - NAVARM -, tramite l'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente per Circoscrizione Territoriale, la stipulazione dei relativi contratti con terzi e la ricezione degli ordinativi, i quantitativi ed i prezzi definiti per ciascuna fornitura.

A fornitura ultimata la ATS invierà al Ministero della Difesa - NAVARM -, tramite l'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente per Circoscrizione Territoriale, copia della relativa fattura.

Il versamento all'Amministrazione Difesa delle "redevances" di cui sopra sarà effettuato alla ATS con l'osservanza di quanto segue:

a) - invio, entro 10 (dieci) giorni solari dall'avvenuto pagamento delle somme dovute da terzi a fronte di atti negoziali di qualsiasi natura, del conteggio effettuato per la determinazione dell'ammontare delle "redevances" all'Ufficio Tecnico della Marina Militare

competente per circoscrizione territoriale.

L'ufficio Tecnico della Marina Militare competente, effettuati gli accertamenti dovuti, dovrà trasmettere la relativa documentazione alla Divisione tecnica competente per materia che a sua volta, qualora concordi sull'importo delle "redevances", dovrà inviare il tutto al Ministero della Difesa - NAVARM -, 12^Divisione.

La predetta Divisione inviterà la ATS a versare l'importo dovuto indicando le modalità in base alle quali dovranno essere corrisposte le somme riguardanti le "redevances" stesse;

b) - versamento delle somme entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione via posta elettronica certificata con cui l'Amministrazione comunicherà le modalità di cui al precedente punto (a).

Le somme a titolo di "redevances" , da versare come sopra indicato, dovranno essere calcolate su ogni pagamento in conto ed a saldo delle singole forniture a terzi.

In caso di ritardo sulle singole obbligazioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b), la ATS dovrà corrispondere gli interessi legali calcolati sull'ammontare delle relative "redevances" cui si

Offici

Quina-

Karizale

riferisce l'inadempienza.

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

23.1. La ATS è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo disporrà il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

23.3. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva relativo alla ATS contraente, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs163 del 2006, la risoluzione del contratto, previa

contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della ATS, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n°2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la ATS è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11^Divisione - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del

gfly
Scavia
Alberola

presente contratto sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto nella misura del 22%.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00 (euro duecento/00).

ARTICOLO 25 (DOMICILIO DEL ATS)

A tutti gli effetti del presente contratto la ATS elegge domicilio in Roma, presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale Via Eudossiana n°18.

ARTICOLO 26 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse e allegato al presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n°62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del

D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la ATS contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto all'art. 153 del

D.P.R. n°207 del 2010, l'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto (o non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge).

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'A.D., la ATS contraente potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, la ATS avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. 207 del 2010. Ove l'istanza della ATS non sia accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, la ATS avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, con le modalità di calcolo stabilite all'articolo 305 citato.

La facoltà dell'A.D. di non accogliere l'istanza di recesso della ATS non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto

superi sei mesi complessivi.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n°790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine n°39, e in fogli n°20 di cui si compone fin qui.

P. L'ATS

Giorgio Cremonesi
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
MECCANICA E AEROSPAZIALE
IL DIRETTORE



Ai sensi e per ~~(Art. 1341 e 1342 C.C.)~~ (Art. 1341 e 1342 C.C.), la ATS dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

ART. 6 - Clausola di salvaguardia;

ART. 26 - Obblighi di condotta.

P. L'ATS

Giorgio Cremonesi
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
MECCANICA E AEROSPAZIALE
IL DIRETTORE



P. L'AMMINISTRAZIONE (DIFESA)

Giorgio Cremonesi

L'UFFICIALE ROGANTE

Luigi Cremonesi

Luigi Cremonesi

ALLEGATO TECNICO

ART. 1 ASSICURAZIONE DI QUALITÀ

1.1 ASSICURAZIONE QUALITÀ

La ATS si impegna a fornire quanto oggetto del presente contratto, tenendo attivato ,presso i propri stabilimenti, per tutta la durata del contratto, un sistema di qualità certificato rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione "UNI EN ISO 9001:2008".

1.2. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

La ATS, alla fine delle prestazioni/forniture emetterà un "CERTIFICATO DI CONFORMITÀ" (c.o.c.) che invierà al **Direttore di Esecuzione**.

Nel caso in cui il contraente sia il rappresentante/ somministrato esclusivo sul territorio italiano della ATS produttrice, i requisiti di Qualità dovranno essere da questa posseduti ed essa stessa dovrà produrre un certificato di conformità della commessa allegando, inoltre, il certificato di conformità del produttore.

ARTICOLO 2 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 (REACH)

All'atto della comunicazione di intervenuta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto,

la ATS fornirà alla Commissione preposta una Dichiarazione di Conformità al Regolamento REACH da cui risulti che è al corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subappaltatori/subfornitori abbiano operato conformemente al regolamento in parola. Nel caso in cui le sostanze superino, ai sensi del suddetto Regolamento, la quantità di una tonnellata metrica l'anno dovrà essere fornito inoltre un Attestato di conformità sul quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- a) codice ELINCS / EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- b) peso totale della sostanza;

L'attestato dovrà riportare inoltre il nominativo del legale rappresentante della ATS ai fini del programma REACH.

In ogni caso la ATS fornirà i codici identificativi dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose ai sensi del Regolamento in parola e le relative schede di sicurezza.

Ai sensi del suddetto Regolamento la DIREZIONE si configura come "utilizzatore a valle". La mancanza della Dichiarazione e dell'eventuale Attestato e

delle schede di sicurezza, ove necessarie, non consentirà di procedere alla verifica di conformità dei materiali.

ARTICOLO 3 Legge 27 marzo 1992, n°257 - norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto

La ATS dovrà dichiarare e garantire, in virtù degli obblighi su di essa gravanti ai sensi della Legge 27 marzo 1992, n°257 "norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e successive modifiche", che la fornitura oggetto del presente contratto, comprensiva degli eventuali materiali subappaltati e/o sub-forniti, non contiene amianto.

Scavia - Jfy

Stambolo